

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N. 02

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI,
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, D.L. 174/2012.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 21,00
nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
PERETTI	SABRINA	Consigliere	x	
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
GAVINELLI	LORELLA	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
MAFFE'	ALESSANDRO	"		x
CODINI	MATTEO	"		x
FERRARI	MAURO	"	x	
BOLLO	ALESSANDRA	"	x	
CAFFINO	CESARE	"		x
LANGHI	DIONIGI	"	x	
Totali			10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina SILIBERTO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, D.L. 174/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 1, let d) del D.L. 10.10.2012 n. 174 (Disposizioni Urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale ha modificato gli artt. 147 e ss. del D.lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), riformulando l'intera disciplina del sistema dei controlli interni;

VISTO l'art. 147, comma 4, del d.lgs. 267/00, il quale prevede che "Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

VISTO l'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 (Disposizioni Urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

RILEVATO che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge richiamata al punto precedente consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno già di fatto espletate dal Comune (Controllo di Gestione, Controllo di Regolarità Amministrativa, Controllo di Regolarità Contabile);

RITENUTO indispensabile dotarsi di un regolamento sui controlli interni, secondo i criteri di cui all'art. 147 e ss. TUEL, così come modificati dal DL 174/2012;

VISTA la bozza del suddetto Regolamento, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 147, comma 2, T.U.E.L., nonché il controllo strategico di cui all'art. 147 ter ed il controllo sulle società partecipate non quotate di cui all'art. 147 quater, i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti a partire dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

VALUTATO che il testo risulta meritevole di approvazione;

Visti

- Il d.lgs. 267/00;
- Il vigente statuto comunale

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

All'esito della votazione, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 10 (dieci)

Favorevoli: 9 (nove)

Contrari: 0 (zero)

Astenuti: 1 (uno – Alessandra Bollo).

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento sul sistema dei controlli interni", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di nn. 20 articoli;

Di dare atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 147, comma 2, T.U.E.L., nonché il controllo strategico di cui all'art. 147 ter ed il controllo sulle società partecipate non quotate di cui all'art. 147 quater, i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti a partire dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

Di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sul sistema dei controlli interni" al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 10 (dieci)

Favorevoli: 9 (nove)

Contrari: 0 (zero)

Astenuti: 1 (uno – Alessandra Bollo).

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F **C**

☒ ☐

Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti)

F.TO

☐ ☐

Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti)

☐ ☐

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri)

☐ ☐

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(M. Deagostini)

Vicolungo,

10 GEN, 2013

F = favorevole

C = contrario

F.TO

Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO

Il Segretario Comunale
(Sabrina Siliberto)

Pubblicazione n. 4.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 29 GEN. 2013 e per quindici giorni consecutivi.

29 GEN. 2013

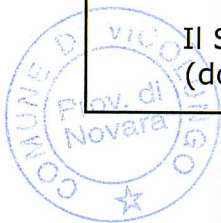
Vicolungo, _____

F.TO Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sabrina Siliberto)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, 29 GEN. 2013

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sabrina Siliberto)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sabrina Siliberto)



COMUNE DI VICOLUNGO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del n. 02 del 10.01.2013

Art.1 - Riferimenti e oggetto

1. Il regolamento da esecuzione agli articoli del Testo Unico enti locali e dello Statuto comunale sui controlli interni, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012.
2. Data la dimensione demografica del comune di Vicolungo (meno di 1.000 abitanti), il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
3. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, fermo restando quanto disposto dall'art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 29 comma 4 della Legge 448/2001.
4. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni.

Articolo 2 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, imposti dall'Unione Europea.

Art.3 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - d) il grado di economicità dei fattori produttivi.

Art. 4 - Supporto operativo del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
4. Il controllo di gestione è supportato dal Servizio Finanziario, che predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti norme.
5. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.

Art. 5 - Fasi dell'attività di controllo

1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano degli obiettivi e performance.
2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione del Piano di obiettivi e performance, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, *target* e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario comunale e approvato dall'Organo politico esecutivo;
 - b) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese;
 - d) elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all'attività complessiva dell'Ente e alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata prima della verifica in Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi;
 - e) elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente e per Servizio.

Art. 6 - Sistema di rendicontazione

1. I documenti di cui all'articolo precedente sono elaborati in collaborazione tra il Servizio Finanziario e gli altri Servizi operativi, con la sovrintendenza e il coordinamento del Segretario comunale; sono di volta in volta trasmessi ai Responsabili di Servizio, al Nucleo di Valutazione ed all'Organo politico.
2. Le relazioni devono riportare:
 - a) il grado di realizzazione degli obiettivi rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti;
 - b) lo stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;
 - c) la verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi.
3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
4. Entro venti giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
5. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art.7 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.
4. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
5. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; se questi rileva non esservi riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, ne dà atto e non rilascia il parere.
6. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

7. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

8. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 8 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art.10 –Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento delle procedure.

Art.11 - Principi

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:

- a) *indipendenza*: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
- b) *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
- c) *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
- d) *condivisione*: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate *in primis* a scopo collaborativo;
- e) *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione degli *standards* predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Art.12 - Caratteri generali ed organizzazione

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione.

3. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria

dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.

3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.

4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.

5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

6. Entro venti giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Art.13 - Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

3. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.

Art.14 - Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standards* di riferimento.

2. Per *standards* predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Art.15 - Risultati del controllo

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale da cui risulti:

- a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- b) i rilievi sollevati e il loro esito;
- c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
- d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti ed al nucleo di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e ai capigruppo consiliari.

2. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

Articolo 16 – Controllo sugli equilibri finanziari - Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, con la vigilanza dell'organo di revisione; a tale fine è supportato dal personale dell'area che,

costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari. Con tale controllo, si provvede ad esaminare, per ogni centro di Responsabilità:

- a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni);
 - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
 - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
2. Partecipano all'attività di controllo il Segretario Comunale, il revisore dei conti, la giunta (che ne prenderà atto nella prima deliberazione utile) e, qualora richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio.
 3. Il controllo sugli equilibri finanziari rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 11, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno. E' altresì svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 17 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;

Articolo 18 – Fasi del controllo

1. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. Il verbale, asseverato dall'organo di revisione, ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi al segretario comunale, ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, prenda atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale.
2. Nel caso, invece, siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.
3. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.
4. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni rilevanti sotto il profilo economico-finanziario che si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione di cui al comma 1.

Articolo 19 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 20 -Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Presidente della Sezione regionale di controllo: dott.ssa Enrica LATERZA

Via Roma, 305 10100 Torino

Telefono: 011 5608671

Fax: 011 5608603

Email: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it

DA TRASMETTERE
IN PREFETTURA
E
SEZ. REGIONALE
CORTE CONTI

Prefettura U.T.G. di Novara
Sede : Piazza G. Matteotti 1 - 28100 NO
Tel.: 0321665511
Fax: 0321665466
E-mail: prefettura.novara@interno.it
P.F.C.: prefettura.perno@pec.interno.it